



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| – Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| – Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore) |
| – Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| – Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| – Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio | Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato, in via provvisoria, quale supplente del componente effettivo segnalato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 23 settembre 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso datato 14 aprile 2010 il ricorrente proponeva a questo Collegio una vicenda già sottoposta all'Ombudsman e da tale organismo decisa, in data 26 aprile 2007, con esito negativo.

Dalla narrativa dei fatti risulta che nel giugno 2003 l'intermediario resistente aveva erogato a favore di una ditta due finanziamenti di € 45.593,00 ciascuno, garantiti al 50% dalla figlia del ricorrente e al 50% da un confidi. A favore della ditta anche il ricorrente, in data 20 dicembre 2002, aveva rilasciato una fideiussione sino alla concorrenza di € 75.000,00, con l'intesa verbale che sarebbe servita a coprire il periodo di prefinanziamento e sarebbe stata estinta una volta divenuta efficace la garanzia del confidi.

Tuttavia, poiché le posizioni avevano evidenziato la presenza di rate insolte, l'intermediario aveva soprasseduto "in via cautelativa" dallo svincolo della fideiussione in discorso. Dopo la messa in mora della ditta e dei garanti, nel settembre del 2006 i finanziamenti erano stati estinti anticipatamente dal ricorrente.

Con reclamo del 26 febbraio 2010, il ricorrente chiedeva all'intermediario di conoscere i motivi che avevano impedito a suo tempo la liberazione della fideiussione da lui rilasciata, atteso che, come concordato verbalmente, le sue responsabilità sarebbero durate solo per la fase precedente l'erogazione del finanziamento regionale.

Il 16 marzo 2010 l'intermediario forniva riscontro, affermando che "come già comunicato in data 6.11.2006, con l'estinzione dei finanziamenti e del conto corrente della ditta ... [erano] decaduti gli impegni derivanti dalle fideiussioni da ... [lui] prestate".

Con il sopra citato ricorso il ricorrente, non soddisfatto della risposta ricevuta, si rivolgeva all'Arbitro Bancario Finanziario lamentando "la mancata eliminazione [delle] garanzie dopo l'assegnazione [del] finanziamento regionale", la mancata attivazione delle garanzie del



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

confidi e la “rivalsa nei ... [suoi] confronti, mentre le rate ... [erano] state pagate regolarmente fino a giugno del 2005”. Chiedeva inoltre il “rimborso di € 62.974,10 da ... [lui] versati alla banca più interessi bancari dalla data 22 settembre 2006 ad oggi oltre interessi passivi finanziamento in corso di € 4.565,24 – imposta sostitutiva ... € 52,16 – spese istruttoria € 208,62 – premio assicurazione € 862,00”.

In data 3 giugno 2010 pervenivano le controdeduzioni, con le quali l'intermediario, in via preliminare, eccepeva l'improcedibilità del ricorso, perché riferito a fatti “pacificamente risalenti a data anteriore all'1.1.2007”. A supporto di tale tesi allegava una nota del 29 ottobre 2006 con la quale il ricorrente e gli altri obbligati confermavano di “aver chiuso anticipatamente tutti i debiti”.

Sempre l'intermediario proseguiva rilevando un ulteriore profilo di improcedibilità nella circostanza che il reclamo era circoscritto a doglianze relative alla “liberazione della fideiussione” e pertanto evidentemente difformi dalle istanze poi sottoposte al Collegio.

Nel merito della vicenda l'intermediario affermava, infine, che il ricorrente “chiede[va] il risarcimento di interessi debitori che riferiva maturati e tuttora maturandi a suo carico come se connessi alla posizione debitoria da lui garantita, dissimulando come la vicenda ... avesse in realtà trovato completa definizione fin dal 28 settembre 2006”. Inoltre, richiamando la citata decisione dell'Ombudsman, l'intermediario ribadiva di avere già a suo tempo provveduto a dare atto al ricorrente della liberazione dall'impegno fideiussorio conseguente al pagamento da questi effettuato.

Tutto ciò premesso, chiedeva all'Arbitro Bancario Finanziario di dichiarare improcedibile il ricorso, o in subordine, di rigettarlo.

Considerato il procedimento maturo per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 23 settembre 2010.

DIRITTO

La questione che questo Collegio ritiene di dover preliminarmente esaminare riguarda la ricevibilità del ricorso in oggetto.

Da quanto esposto in narrativa risulta che i fatti contestati fanno riferimento ad operazioni e comportamenti pacificamente antecedenti al 1° gennaio 2007: più in dettaglio, in sede di controdeduzioni, l'intermediario ha allegato una nota del 29 ottobre 2006 con la quale il ricorrente e gli altri obbligati confermavano di aver estinto anticipatamente ogni debito con conseguente liberazione dell'impegno fideiussorio pure oggetto della presente controversia.

L'oggettiva rilevanza di tale circostanza induce pertanto questo Collegio a ritenere il ricorso irricevibile: a tale proposito occorre infatti rilevare che i sistemi sulle Disposizioni di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni bancarie e di servizi bancari e finanziari, Sez. I, § 4, prevedono espressamente che a questo Organo “... non possono essere sottoposte controversie relative ad operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007”.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara la non ricevibilità del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO